

R.G. n. 24/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

FRONDA PATRIZIA RAIMONDA, nata a Portici (NA) il 21/02/1961 (c.f. FRNPRZ61B61G902W), residente a Savignano sul Rubicone in via Francesco Briani n. 6

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 18/11/2021 da FRONDA PATRIZIA RAIMONDA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, in persona della dott.ssa Emanuela Lupi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Fronda risiede nel Comune di Savignano sul Rubicone, ricadente nell'ambito della provincia di Forlì-Cesena, e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La debitrice non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali non avendo mai svolto attività d'impresa, trattandosi di lavoratrice dipendente. Né risulta che abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 233.800,20 (a cui va aggiunto il debito allo stato potenziale di € 45.586,48 a fronte di garanzia fideiussoria rilasciata in favore del marito per mutuo fondiario in regolare ammortamento). Il patrimonio è costituito dalla piena proprietà dell'immobile sito a Savignano (foglio 16, p.lla 4032 sub. 3, 40 e 41) del valore stimato in € 131.000, oggetto di pignoramento immobiliare nella procedura RGE 142/2020, dalla proprietà della quota di 83/1000 dell'immobile sito a Portici (foglio 2, p.lla 406 sub. 1 e 15) del valore stimato di ca. € 10.000, dalla proprietà di due veicoli (autovettura Lancia Y tg. EC595DB e motoveicolo Motoguzzi Lodola tg. 043738 del valore rispettivamente di € 2.5100 e € 1.500) nonché dal reddito da lavoro percepito quale dipendente ASL Romagna per un importo netto mensile di ca. € 1.800, attualmente gravato da cessione del quinto dello stipendio in favore di Findomestic per € 258 mensili e da pignoramento dello stipendio per € 306,54 mensili in favore di Elrond S.r.l.

Non è dunque dubitabile che la Fronda si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, unitamente al reddito con il quale deve provvedere anche al mantenimento proprio e del nucleo familiare, non sia sufficiente per far fronte al regolare pagamento dei debiti accumulati, derivanti peraltro da garanzie prestate in favore del figlio Raia Carmine e del marito Raia Paolo, il



primo dei quali ha già ottenuto l'apertura di una procedura liquidatoria del sovraindebitato.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Emanuela Lupi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è unicamente legata alle garanzie reali e personali prestate in favore del figlio Raia Carmine e del marito Raia Paolo. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare non appare dunque imputabile a negligenza della debitrice e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati dalla stessa contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'incapienza del patrimonio e all'insufficienza del reddito;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti; sono pendenti una procedura esecutiva immobiliare RGE 142/2020 mentre lo stipendio è oggetto sia di cessione volontaria che di pignoramento;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il Gestore dell'O.C.C., previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.



La domanda di liquidazione proposta risulta senz'altro ammissibile, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà, dei beni mobili registrati e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte dello stipendio percepito, dalla debitrice indicato in € 350 mensili, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di alcuni solo dei creditori derivanti dalla cessione del quinto e dal pignoramento. Con la liquidità così ricavata, stimabile in ca. € 161.000, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori, previa verifica dei loro crediti e graduazione degli stessi nel rispetto delle cause di prelazione e della *par condicio*. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito alla debitrice di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), va innanzitutto precisato che la determinazione compete al Giudice delegato anche in difformità da quanto indicato dal debitore, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili.

Nel caso in esame, tenuto conto che il nucleo familiare è costituito dalla sola debitrice e dal marito con un reddito medio annuo del nucleo familiare di € 56.000, che le spese familiari sono indicate in € 2.800 mensili, comprensive del canone di locazione – che tuttavia, fino alla vendita dell'immobile, non costituisce una spesa effettiva – si ritiene che lo stesso possa essere allo stato determinato nella misura di € 1.400 netti mensili, somma questa che potrà essere trattenuta dalla debitrice con messa a disposizione del Liquidatore di tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura, salva rideterminazione al momento della vendita dell'immobile e dell'effettivo sostenimento della spesa per l'affitto.



Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. non sussistendo motivi di incompatibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FRONDA PATRIZIA RAIMONDA**, nata a Portici (NA) il 21/02/1961 (c.f. FRNPRZ61B61G902W), residente a Savignano sul Rubicone in via Francesco Briani n. 6

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa EMANUELA LUPI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 142/2020 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che dalla data del presente decreto di apertura cessino le trattenute sullo stipendio in dipendenza della cessione del quinto in favore di Findomestic e del pignoramento dello stipendio in favore di Elrond S.r.l.;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella



relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la permanenza nell'immobile adibito ad abitazione principale fino alla vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

FISSA

il limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b) nella somma di € 1.400 netti mensili per 13 mensilità (comprensiva cioè della tredicesima), che la debitrice potrà trattenere e destinare al mantenimento proprio e del nucleo familiare, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore



tutte le somme percepite, eccedenti tale limite, per i prossimi quattro anni, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia e all'esito della vendita dell'immobile abitato dalla debitrice, previa motivata istanza da parte del Liquidatore;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che verranno mensilmente versate e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;



- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 27 novembre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

